# REGOLAMENTO (CE) N. 2115/1999 DELLA COMMISSIONE del 5 ottobre 1999

# che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CE) n. 2008/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98 (²), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

- considerando che sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 2008/1999 della Commissione (3);
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 (5), i prezzi minimi di vendita per le cami oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute:

 considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la gara prevista dal regolamento (CE) n. 2008/1999 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 27 settembre 1999 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1999.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

<sup>(</sup>¹) GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24. (²) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17. (²) GU L 248 del 21.9.1999, pag. 10. (²) GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12. (²) GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.